

IL D.LGS. N. 116/2020 ESONERA LE PICCOLE IMPRESE DALLA TENUTA DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO PER I RIFIUTI NON PERICOLOSI: MA È UN VERO VANTAGGIO?

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

I registri di carico e scarico costituiscono il documento base primario per la registrazione del ciclo vitale dei rifiuti, dalla produzione fino alla gestione finale di recupero/smaltimento.

Le annotazioni periodiche sui registri relative alle quantità di rifiuti prodotti, trasportati, recuperati o smaltiti non sono solo funzionali alla successiva compilazione del MUD. Va infatti tenuto conto che - ad esempio - i registri di c/s sono importantissimi per la dimostrazione della corretta gestione del deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti (dove vanno valutate quantità e tempistiche dei rifiuti prodotti ed ancora non movimentati).

È importante anche sottolineare come sia stato predisposto un meccanismo trasversale su quanto segnato sul registro e quanto riportato sui formulari di trasporto rifiuti - per cui registro e formulario devono integrarsi tra loro - e questo al fine di attribuire efficacia al controllo sul ciclo di produzione e gestione dei rifiuti.

Premesso ciò, con le ultime modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020 si è ampliata la platea dei soggetti esonerati dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.

In merito al riscritto art. 190 (*Registro cronologico di carico e scarico*), dal combinato disposto dei commi 1 e 5, praticamente risulta ora che le imprese e gli enti produttori iniziali che hanno fino a dieci dipendenti non sono più obbligati a tenere il registro di carico e scarico per i rifiuti non pericolosi.

Articolo 190 (Registro cronologico di carico e scarico)

- 1. (...) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193.
- 5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 (...) nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

www.dirittoambiente.net



Va evidenziato che si tratta di rifiuti non pericolosi prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, artigianali ed i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento (finanche *i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie* qualora ne dovessero ricorrere le predette condizioni).

Una c.d. "semplificazione" che francamente lascia abbastanza perplessi dato che renderà più difficoltosi i controlli sul ciclo di produzione dei rifiuti, e che di fatto non è che vada ad agevolare più di tanto l'attività alle imprese virtuose, considerato che – a fronte di un onere in meno relativo alla tenuta di una scrittura ambientale, che comunque è ben regolamentata – tuttavia bisognerà individuare e conservare un'altra documentazione che comprovi le quantità e tempistiche di produzione dei rifiuti non pericolosi da mostrare poi in fase di controlli (documentazione che non può essere sempre riconducibile ai formulari (FIR) dato che quest'ultimi tracciano i rifiuti che vengono movimentati, ma non sono collegati al momento della produzione del rifiuto, per cui in questo caso la data di produzione deve essere comunque dimostrata, al fine non incorrere in possibili sanzioni ben più gravi di quelle connesse ad una non corretta tenuta del registro di carico e scarico).

Valentina Vattani

Pubblicato il 12 novembre 2020